



Agricoltura

Oggi

**I BONUS FISCALI
SULLA CASA**

in edicola con



**classabbonamenti.com
primaedicola.it**

IL PRIMO GIORNALE DEGLI IMPRENDITORI, DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL'AGRICOLTURA

Un adempimento nuovo e in contrasto con l'Accordo di libero scambio siglato con l'Ue

La Brexit non finisce di stupire

Le dogane inglesi ora chiedono l'origine del singolo stato

DI SARA ARMELLA

Per chi esporta verso il Regno Unito le novità legate alla Brexit non sono terminate. Dall'8 febbraio, infatti, le dogane britanniche chiedono un adempimento nuovo e in contrasto con l'Accordo di libero scambio concluso tra il Regno Unito e l'Unione europea, che sta creando grande preoccupazione per le imprese esportatrici e l'intera filiera logistica. Con una comunicazione ufficiale, le dogane inglesi hanno introdotto la necessità di indicare l'origine specifica del singolo Stato UE dei prodotti esportati e non il riferimento all'Unione europea. La comunicazione ufficiale proviene dall'HM Revenue & Customs, Autorità doganale britannica, che ha diramato un'apposita nota agli operatori interessati dalla Brexit, informandoli di questo nuovo adem-

pimento, previsto alla presentazione delle merci in Regno Unito. A seguito di questa presa di posizione, per le imprese italiane non è più possibile indicare l'origine europea (UE) dei prodotti, dovendo, invece segnalare lo specifico Paese membro dell'Unione da cui provengono i beni esportati. Tale notizia fa seguito alla prima diffusione, lo scorso 2 dicembre 2021, di una nota interna con la quale le Poste britanniche informavano della necessità di indicare, per ragioni statistiche inglesi, lo specifico Paese UE di origine dei prodotti e non solamente l'origine europea del prodotto, come invece espressamente previsto dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e UK. Già tale notizia era bastata a mettere in allarme gli esportatori e il sistema logistico italiano, incerti sull'acronimo da segnalare nella documentazione doganale e sulle re-



La novità, resa nota l'8 febbraio, sta creando preoccupazione per le imprese esportatrici e l'intera filiera logistica

gole di origine da osservare per perfezionare l'esportazione dei propri beni in Regno Unito. I legittimi dubbi sorti erano tuttavia stati placati, non essendovi stata, all'epoca, una precisa indicazione in tal senso da parte delle Dogane britanniche. La nota diffusa nei giorni scorsi stabilisce invece, in via ufficiale, che non è più possibile indicare l'origine unionale dei prodotti nel sistema Chief (acronimo di Customs Handling of Import and Export Freight), il portale utilizzato per registrare il movimento delle merci e gestire elettronicamente le procedure doganali. Per quanto riguarda il sistema CDS (Customs Declaration Service), ossia il sistema in vigore per presentare le dichia-

razioni doganali in Regno Unito, sebbene sia ancora formalmente possibile utilizzare il codice UE, la Dogana consiglia tuttavia di indicare già l'origine del singolo Stato membro, in attesa dell'implementazione del divieto della marcatura dell'origine UE anche in tale portale. La scelta del Governo britannico, che pare assunta senza preventiva consultazione con Bruxelles, pone dei dubbi di compatibilità con il trattato di libero scambio tra UE e Regno Unito, il quale azzera i dazi doganali per le merci originarie delle due parti dell'Accordo, riferendosi esplicitamente all'Unione europea nel suo complesso, e non ai singoli Stati membri. In applicazione di questo principio, l'Ac-

cordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e UK disciplina in modo specifico le diverse regole per l'attribuzione dell'origine dei prodotti facendo riferimento esclusivamente all'Unione europea, intesa come entità unica ed autonoma, e Regno Unito, senza effettuare alcuna precisazione in merito a come valutare l'origine preferenziale del singolo Paese UE (allegato ORIG-4). L'indicazione della Dogana britannica è, pertanto, chiaramente estranea allo spirito e alle norme del Trade and Cooperation Agreement, mettendo in difficoltà tutti gli operatori che esportano prodotti unionali, ma non interamente ottenuti in un singolo Paese membro UE, i quali si ritrovano, pertanto, nell'incertezza con riferimento all'origine da indicare nei documenti doganali per le operazioni con il Regno Unito. Un eventuale errore nell'indicazione dell'origine dello Stato UE non dovrebbe, tuttavia, in nessun caso fondare una ripresa daziaria nel caso in cui non venga contestata l'origine unionale delle merci, unica condizione richiesta per poter fruire dell'agevolazione fiscale alla Dogana UK. Sono ancora numerosi, tuttavia, gli aspetti da chiarire e si attendono, quindi, ulteriori sviluppi.

— © Riproduzione riservata —



Alle Poste la regola già esiste